



*Ammortizzatori Sociali in deroga.
Accordo governativo 5 marzo 2008*

Guida procedurale del 7 aprile 2008

1. Settori produttivi interessati.

Le risorse concesse dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con l'accordo governativo del 5 marzo 2008 sono destinate ai lavoratori provenienti dai settori produttivi individuati nei codici sottostanti alle seguenti categorie della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- 13 – Industrie tessili
- 14 – Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero; fabbricazione di prodotti in paglia e materiali da intreccio.
- 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 22.19.01 Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
- 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature.
- 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
- 23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano.
- 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro
- 96.01.10 Attività delle lavanderie industriali

Sono ammesse le imprese con altri codici ATECO 2007, non espressamente indicati nella presente elencazione, e inseriti nella filiera produttiva del comparto moda.

- 25 – Fabbricazione di prodotti in metallo
 - 27 – Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
 - 31 - Fabbricazione di mobili
 - 32 .99.20 Fabbricazione di ombrelli chiusure lampo, bottoni parrucche
 - 32. 99.11 Fabbricazione di vestiario ignifugo e di sicurezza
- Area territoriale del Piceno prescinde dal settore produttivo cui appartiene l'azienda o il lavoratore.

2. CIG Straordinaria

2.1. Beneficiari

La concessione del trattamento di CIGS in deroga è previsto per le aziende (artigiane e industriali) dei settori produttivi individuati al punto 1 ubicate nel territorio della Regione Marche, che ai sensi della normativa vigente non possono ricorrere agli strumenti ordinari. Tale circostanza, per le aziende industriali, dovrà essere dichiarata/ dimostrata in sede di presentazione della domanda.

I lavoratori destinatari dei trattamenti di CIGS devono avere 90 giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Ammortizzatori Sociali in deroga

2.2. Durata.

La CIGS in deroga potrà riguardare i lavoratori delle aziende di cui al punto precedente per un periodo massimo di 692 ore, per il Tempo Pieno, e riproporzionato per il Tempo Parziale, anche non consecutive da fruire nell'anno 2008 con decorrenza 1/1/2008.

Ai fini del conteggio della spesa presunta, il costo lordo/ora è fissato a € 9,00.

2.3. Procedure.

2.3.1. Le aziende artigiane o industriali, o di altri comparti nel caso del territorio del Piceno, stipuleranno, preventivamente alle sospensioni, con le OO.SS., un accordo sindacale, dove verranno specificati i motivi della sospensione richiesta, i nominativi dei lavoratori interessati e il periodo previsto per ognuno di essi.

2.3.2. L'accordo sindacale, potrà essere stipulato, oltre che all'interno dell'azienda anche presso la sede del Bacino territoriale, utilizzando la modulistica di cui all'allegato n. 2.

Per le aziende artigiane, l'accordo sindacale dovrà verificare che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 12 della legge 223/91.

2.3.3. Le domande di CIGS, allegato 3, unitamente al verbale di consultazione sindacale, dovranno essere inoltrate a mezzo Raccomandata A.R., per il tramite dell'EBAM, alla Direzione Regionale del Lavoro per le Marche di Ancona entro 30 giorni dall'inizio della sospensione, (farà fede la data del timbro postale). L'EBAM farà pervenire entro cinque giorni lavorativi le suddette pratiche alla DRL.

La DRL autorizzerà la concessione dei trattamenti in coerenza con il presente dispositivo e comunicherà all'EBAM le pratiche non autorizzate.

2.3.4. Le imprese beneficiarie comunicheranno **ogni mese** all'INPS tramite l'EBAM, con i modelli SR 47 e SR 48 per la liquidazione diretta, e SR 47 e SR 49 per la liquidazione a conguaglio l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.

2.3.5. Alla suddetta procedura che prevede il passaggio all'EBAM non sono tenute le imprese industriali. Al relativo monitoraggio provvederanno congiuntamente la Direzione Regionale del Lavoro e Regione Marche.

3. Indennità di mobilità

3.1 Beneficiari.

3.2 Lavoratori dipendenti iscritti nelle liste di mobilità nell'anno 2008 di cui alla legge 223/91 che ai sensi delle vigenti disposizioni non fruiscono del previsto indennizzo, possono chiedere la concessione dell'indennità di mobilità per un massimo di quattro mesi a far data dal giorno successivo alla data del licenziamento.

Sono esclusi dalla concessione dell'indennità gli apprendisti, dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori del settore agricolo.

3.3 Lavoratori delle aziende artigiane e delle aziende industriali con meno di 15 dipendenti, che si iscrivono nelle liste di mobilità ai sensi della legge 236/93, nel corso del 2008 a seguito di licenziamento, potranno beneficiare della concessione dell'indennità di mobilità fino ad un massimo di quattro mesi.

3.4 L'indennità di mobilità può essere inoltre corrisposta, per un massimo di quattro mesi, fino al 31/12/2008, anche ai lavoratori licenziati per riduzione del personale e/o cessazione dell'attività nel 2008, che, ai sensi della normativa vigente, non possono iscriversi alle liste di cui alla legge 236/93.

I lavoratori licenziati che nel 2007 hanno fruito della concessione di indennità di mobilità per un numero di mesi zero, o comunque inferiore a quattro, possono presentare domanda al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità relativa alla/e mensilità residue. La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 7 maggio 2008.

3.5 I lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga di mobilità possono essere utilizzati direttamente dalle pubbliche amministrazioni per attività socialmente utili ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 468/97 fino al termine del trattamento previdenziale.

3.6 **Procedura.** Le domande relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate, dagli interessati entro 30 giorni dal licenziamento, alla competente sede territoriale INPS, **per il tramite dell'EBAM secondo il modello di cui all'allegato 1**

L'INPS Regionale provvederà ad erogare i trattamenti di mobilità previa verifica dei requisiti posseduti e dei criteri stabiliti dalla presente guida procedurale e, con cadenza trimestrale, **comunicerà all'EBAM**, l'utilizzo effettivo dell'indennità percepita dal lavoratore.

4 **Verifiche periodiche.**

L'EBAM – Ente Bilaterale Artigianato Marche, presenterà ogni due mesi, alle parti sociali e alla Regione Marche una relazione sull'andamento dell'attività svolta con le relative tabelle statistiche riguardanti le tipologie aziendali e dei lavoratori oltre ai dati economici riguardanti le risorse impegnate e quelle spese.

5 **Monitoraggio**

L'INPS Regionale e Italia Lavoro Spa sono gli enti incaricati del monitoraggio fisico in riferimento ai beneficiari e finanziario sull'andamento della spesa complessiva.

In particolare per il Monitoraggio in carico a Italia Lavoro Spa le aziende sono tenute a compilare la modulistica di cui all'allegato "D"

6 **Risorse.**

Per gli interventi descritti (CIGS in deroga e concessione dell' indennità di mobilità) verranno utilizzate le risorse (sei milioni) derivanti dall'accordo governativo del 5 marzo 2008 fino a concorrenza delle stesse.


7 **La decorrenza** dell'accordo governativo e quindi della possibilità di fruire dei benefici , CIGS e mobilità, è fissata al 1/1/2008 eccetto quanto previsto al punto 3.4. Il mese di agosto non viene computato ai fini delle scadenze di cui al presente regolamento.

8 **Il termine** di presentazione delle domande previste dal presente accordo sono prorogati al 7 maggio 2008 per tutti gli eventi (CIGS e mobilità) intervenuti tra l' 1/1/2008 ed il 31/3/2008.


9 **Qualora** le risorse a disposizione dovessero essere incrementate tramite un ulteriore accordo con il Ministero del Lavoro, e comunque entro due mesi a seguito del monitoraggio del processo in corso, le parti rivedranno la durata della copertura dei trattamenti di mobilità in deroga, così come gli altri termini sopra esposti.

10 Eventuali accordi già stipulati per sospensioni intervenute nel periodo 1/1/2008 – 7/4/2008, per l'integrazione salariale a carico dell'Ente Bilaterale dell'artigianato saranno riconfermati dal livello regionale delle parti firmatarie e successivamente trasmesse alla DRL di Ancona.


Letto, confermato e sottoscritto.


Gennaro Caporali
Vice Presidente
CILA




Anna Patriziani

averi



Nota a verbale

La CGIL si riserva di valutare l'impianto complessivo con i dati disponibili del monitoraggio al fine di verificare con esattezza le effettive capacità di aumento del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità in deroga.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. M.', written in a cursive style.